

D.P. n. 165 / SERV. 1° / S. G.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.09.07, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la nota-fax, prot. n. 1995 del 29.04.2014, acquisita il 30.04.2014 al prot. n. 7156, con la quale il Segretario Comunale di **CESARO'** ha comunicato che con la nota prot. n. 418 del 29.01.2014, 3(tre) consiglieri, sui 12(dodici) assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per i quali non è stato possibile procedere alla surroga, e che in data 22.04.2014 con le note prot. n. 1926, 1927, 1928 e 1929, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale ulteriori 4(quattro) consiglieri, per cui la composizione del Consiglio comunale si è ridotta a 5(cinque) consiglieri, sui 12(dodici) assegnati;

PRESO ATTO che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

CONSIDERATO che l'effetto decadenziale per l'Organo consiliare delle dimissioni sopra riferite, è stato ribadito con la nota del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali prot. n. 7347 del 05.05.2014, stante quanto rappresentato dall'Ente con la richiamata nota prot. n. 1995 del 29.04.2014 in ordine ad eventuali ulteriori surroghe da porre in essere;

VISTA, altresì, la nota prot. n.123/Reg. del 06.05.2014, acquisita in pari data al prot. n. 7466, con la quale il Segretario Comunale di **CESARO'** ha comunicato che la seduta del Consiglio comunale, ritualmente convocato per il 05.05.2014 con al'o.d.g. le surroghe dei consiglieri dimissionari, non si è svolta, considerate le indicazioni diramate con la richiamata nota dipartimentale prot. n. 7347 del 05.05.2014;

VISTO il parere n. 128/98 del 24.02.1998, con il quale il C.G.A. ha ritenuto che l'art. 11 della l.r. n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 11, comma 2, della l.r. n. 15.09.1997 n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di **CESARO'** e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa l.r. n. 35/1997 alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario;

VISTO l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, ed integrato dall'art. 28 della l.r. 03.12.03, n. 20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n.22;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di **CESARO'**.

Art.2) Nominare il Sig./Dott. Antonio Oddo qualifica Vice Podestà Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08.05.2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22.05.2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 04 GIU. 2014

L'ASSESSORE
(dr.ssa Patrizia Valenti)

Patrizia Valenti

IL PRESIDENTE
(Rosario Crocetta)

